



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANT'ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07/06/2022

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI	
Art.1 - Istituzione della compagnia barracellare	2
Art. 2 - Durata	2
Art. 3 - Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare	2
Art. 4 - Altre attività della Compagnia Barracellare	3
TITOLO II-COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE	
Art.5-Composizione della Compagnia	3
Art. 6 - Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare	4
Art. 7 - Comandante della Compagnia	4
Art. 8 - Requisiti del Capitano della Compagnia Barracellare	5
Art. 9 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare	5
Art. 10 - Immissione in servizio e stato giuridico	6
Art.11- attribuzioni e doveri dei barracelli	7
Art. 12 - Uniforme e contrassegni	8
Art. 13 - Mezzi	8
Art. 14 - Uso e custodia di mezzi e strumenti	8
Art. 15 - Nomina e funzioni del segretario	9
Art.16-Contabilità e amministrazione – ripartizione degli utili	10
TITOLO III-ASSICURAZIONI E DENUNCE	
Art. 17 –Assicurazione e custodia dei beni	12
Art. 18 -Assicurazione facoltativa	13
Art.19 - Denunce d'ufficio	13
Art.20 - Determinazione del premio annuo delle assicurazioni	13
Art. 21- contratti di assicurazione	13
Art.22-Responsabilità della compagnia	13
Art. 23 - Decorrenza dei contratti di assicurazione	14
Art. 24 - Denuncia di furto o danneggiamento	14
Art. 25 - Diritti e compensi per sequestro e custodia del bestiame	14
Art. 26 - Riassicurazione di beni	14
Art.27-Indennità	14
Art.28 - Perizia dei danni	14
TITOLO IV - REGOLE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI	
Art29 -Infrazioni e comportamenti illeciti	15
Art30 -Sanzioni per diritto di tenuta	15
Art.31-Obblighi dei conducenti il bestiame	16
Art.32 -Infrazioni e sanzioni disciplinari	16
Art. 33 - Sospensione cautelare ed esclusione	17
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari per il capitano	17
Art. 35 -Scioglimento della compagnia barracellare	17
Art. 36 - Rinvio	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della compagnia barracellare

1. Nel Comune di Quartu Sant'Elena è istituita la Compagnia Barracellare ai sensi del regolamento approvato con R.D. 14 Luglio 1898 n° 403 e della Legge Regionale n° 25 del 15/07/1988.
2. La sede Legale si trova presso il Municipio di Quartu Sant'Elena, in via Eligio Porcu 141, mentre le assemblee si svolgeranno in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. Qualunque variazione della sede legale verrà adottata dalla Giunta Comunale.
4. Nell'espletare le proprie funzioni e i propri compiti dovrà privilegiare per quanto possibile, l'attività di prevenzione.
5. La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato. La Compagnia non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 2 - Durata

1. La Compagnia Barracellare è costituita su base territoriale comunale.
2. La compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 Dicembre, dura in carica 3 anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune o dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art. 3 - Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio comunale.
2. Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
3. Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:
 - A. Salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - B. Collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia ambientale;
 - C. collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nello ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - la tutela e il benessere degli animali;
 - D. salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.
4. Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda vengono stabilite con protocollo d'intesa dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.
5. Per l'espletamento dei compiti sopra citati, la Compagnia Barracellare potrà avvalersi degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (ivi compresa la video sorveglianza), con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
6. La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le Ordinanze e i Regolamenti Comunali nelle materie sopracitate.
7. Nell'ambito delle funzioni di collaborazione con gli organi funzionalmente preposti alla tutela ed al benessere degli animali, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale e allo scopo di perseguire tali obiettivi di protezione e tutela degli animali, qualora venissero ritrovati dei cani vaganti, o in

situazione di precarietà o costituenti pericolo, la Compagnia Barracellare dovrà fare opportuna segnalazione all'Amministrazione Comunale e al Garante degli animali.

8. Nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.
9. Nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile demandate al Sindaco, la Compagnia Barracellare interviene con azioni di monitoraggio e soccorso nelle calamità, collaborando e partecipando a tutti i servizi di protezione civile.
10. Ai sensi del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Autonoma della Sardegna, la Compagnia Barracellare potrà collaborare con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Art. 4- Altre attività della Compagnia Barracellare

1. I componenti della Compagnia Barracellare oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi del presente regolamento, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti con forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità e con la polizia locale ai sensi della L.R. 22/8/2007, n.9 "Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza".
2. Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dalla autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.
3. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati.
4. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.
5. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
6. Gli Enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

TITOLO II- COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Art. 5- Composizione della Compagnia

1. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dell'estensione, della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio - economiche del comune. Esso è determinato in un numero minimo di 10 unità sino ad un massimo di 50; il rapporto fra componenti la compagnia (escluso il segretario) e il numero degli ufficiali è stabilito nella misura di uno a dieci.
2. Ogni Compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

Art. 6- Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

1. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il nominativo del capitano.
2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di appartenenza della Compagnia provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Sindaco, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al successivo art. 9), ne delibera la costituzione.
5. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.
6. Al fine di individuare coloro i quali aspirano ad essere nominati barracelli, il Comune pubblica annualmente un avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle persone interessate. La valutazione delle domande deve tener conto dei seguenti criteri preferenziali attinenti al ruolo da ricoprire: titoli formativi e di aggiornamento professionale, esperienza professionale, curriculum vitae e ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 5) sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto e indicando una sola preferenza da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco e con la assistenza del segretario che redigerà il verbale.
8. Possono concorrere alla nomina di Ufficiale tutti i barracelli in possesso degli stessi requisiti necessari per la nomina del Capitano e che non abbiano subito procedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.
9. In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.
10. L'attribuzione dei seguenti gradi di agente scelto, caporale e sergente, avviene con Delibera della Giunta Comunale su conforme proposta del Capitano:
 - a. Agente scelto, almeno 1 anno di servizio senza demerito;
 - b. Caporale almeno 2 anni di servizio senza demerito;
 - c. Sergente almeno 3 anni di servizio senza demerito.
11. È facoltà del Comandante proporre o meno alla Giunta Comunale l'attribuzione dei gradi sopra elencati, tenendo conto dei meriti acquisiti nell'espletamento del servizio.
12. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente art 2), il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 7-Comandante della Compagnia

1. Alla Compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare, il capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle sanzioni disciplinari inflitte, dandone comunicazione al segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
2. Il Capitano è responsabile dell'individuazione delle procedure di sicurezza necessarie per lo svolgimento del servizio, pertanto cura il rispetto di tutte le norme, fra cui la formazione del personale, sui temi della prevenzione e protezione dai rischi.
3. Al capitano, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dalla legge regionale n. 25/1988, compete in particolare:
 - a) l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio;
 - b) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - c) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento dei barracelli;
 - d) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - e) la compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, la campagna e le zone limitrofe dell'abitato, dividendosi in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può distaccare, in caso di necessità, a tutte le ore, un numero di barracelli necessari per qualsiasi operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza con un turno di ispezione stabile, continuativo e obbligatorio. Il Capitano alterna i barracelli nelle varie zone di sorveglianza;
 - f) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
 - g) sorvegliare e controllare l'operato dei barracelli;
 - h) vistare i rapporti redatti da ogni pattuglia al termine del servizio;
 - i) disporre la destinazione a servizi fuori sede degli addetti per esigenze di servizio;

- j) esprimere il parere istruttorio sulle richieste dei permessi relativi al pascolo e all'introduzione di bestiame forestiero, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa similare inviata al comando;
 - k) valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento per la nomina a barracello, in particolare quello della conoscenza del territorio;
 - l) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere e con le Forze dell'Ordine locali e non, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - m) presentarsi a rapporto dal Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio.
4. Il capitano cura inoltre la buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione alla Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
 5. Il capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.
 6. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano di servizio.

Art. 8 - Requisiti del Capitano della Compagnia Barracellare

1. Oltre a quelli previsti dall'articolo successivo, per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti per la nomina a componente di cui al successivo articolo 8 è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto 25 anni di età;
 - b) aver conseguito il diploma di scuola media superiore;
 - c) possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B;
 - d) aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni oppure aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo Forestale Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), o nella Polizia Locale, o in altri corpi delle Forze armate;
 - e) possedere una rilevante esperienza nelle materie assegnate alla Compagnia barracellare rilevabile dal contenuto del "curriculum vitae";
 - f) possedere una idoneità fisica piena ed incondizionata alle mansioni specifiche e, in particolare, alle funzioni di protezione civile e prevenzione e repressione degli incendi, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lett. a), decreto legislativo 81/2008 e da accertarsi a cura del medico competente all'esito della visita medica preventiva e delle successive visite periodiche;
 - g) possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare;
 - h) essere documentato sulla legislazione in materia di polizia rurale, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
2. Costituiscono requisiti preferenziali per la nomina a capitano:
 - a) l'aver prestato lodevole servizio in veste di capitano anche di altre Compagnie barracellari;
 - b) il possesso di titoli di studio ulteriori e superiori rispetto a quello di cui al comma precedente.

Art. 9 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Maggiore età e capacità di agire;
 - b) Godimento dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - d) Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
 - e) Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo per i barracelli e il diploma di scuola media superiore per gli ufficiali ed il Comandante;
 - f) Possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B;
 - g) Idoneità fisica;
 - h) Abilitazione alle armi o congedo militare;

2. Non possono far parte della Compagnia barracellare, coloro i quali pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
3. La carica di componente della Compagnia barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale, di Giunta Comunale e di Enti partecipati dal Comune.
4. Le domande intese ad ottenere tale qualifica dovranno essere presentate al Capitano, il quale, dopo averle istruite e fatti gli opportuni accertamenti, le trasmetterà al Sindaco del Comune, per sottoporle all'approvazione della Giunta Comunale.
5. I criteri di preferenza alla nomina devono privilegiare e tener conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - avere fatto parte di una precedente Compagnia barracellare per almeno un triennio;
 - aver prestato servizio, per almeno un triennio, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo forestale dello Stato (da poco confluito nell'Arma dei Carabinieri) o Regionale, nella Polizia Locale o in altri Corpi delle Forze armate;
 - avere fatto parte, per almeno un triennio, di associazioni operanti nel settore della Protezione civile; possedere una rilevante conoscenza del territorio comunale e delle caratteristiche socio ambientali comprovabile documentalmente;
 - possedere uno o più titoli di studio e/o di aggiornamento ulteriori rispetto a quello previsto come necessario per la nomina a barracello;
6. Al compimento del 75° anno di età i barracelli cessano il servizio attivo e possono offrire la propria disponibilità come Barracelli onorari.
7. Inoltre, i barracelli che hanno svolto servizio operativo continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere servizio operativo e richiedere la nomina a Barracello onorario, al fine di limitare la propria attività.
8. I barracelli onorari offrono la propria disponibilità a supporto di:
 - informazione sulla legislazione vigente in materia, nonché sui criteri, mezzi, e comportamenti relativi a ruolo e funzioni dei barracelli;
 - raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambito operativo di competenza della Compagnia; divulgazione di pratiche inerenti la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio.

Art. 10 - Immissione in servizio e stato giuridico

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la C.B. è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica al servizio ed alla attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n° 348.
2. Per quanto riguarda l'idoneità fisica al servizio, l'aspirante barracello deve produrre un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica, ovvero l'idoneità allo svolgimento del servizio.
3. In difetto di tale attribuzione la nomina a barracello è priva di effetto.
4. Il porto e l'utilizzo delle armi avviene nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dalle norme dello Stato.
5. Entro dieci giorni successivi alla notifica della attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge davanti al Sindaco, il quale ultimate le formalità del giuramento provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
7. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.
8. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo art. 33, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.
9. Il Comandante e gli ufficiali della Compagnia Barracellare, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle materie di competenza previste nella Legge Regionale n° 25 del 15/07/1988 e richiamate all'art.3 del presente Regolamento possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Ai componenti della Compagnia è, inoltre, conferita con apposito atto prefettizio la qualifica di Agenti di

Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 14 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403, art. 18 del Testo Unico sugli Ufficiali ed Agenti di P.S. approvato con Regio decreto 31 agosto 1907 n° 690, e art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n° 348.

10. L'acquisizione dello status di barracello comporta la rigorosa osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e dal presente Regolamento Comunale, nonché delle disposizioni impartite in forza di legge.
11. La Compagnia barracellare è tenuta ad organizzare con oneri a proprio esclusivo carico, preliminarmente all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, un corso di aggiornamento, costituito da almeno tre incontri di durata non inferiore a sei ore ciascuno vertenti sui compiti istituzionali della Compagnia Barracellare e la normativa regolatrice della materia. Tali sessioni di formazione devono essere tenute dal capitano, da ufficiali o da Docenti esterni esperti nelle materie d'ambito della compagnia. La partecipazione a questi incontri deve essere garantita a tutti i barracelli, anche mediante l'articolazione degli stessi in più turni, sì da non pregiudicare l'assolvimento delle funzioni ordinariamente espletate dalla Compagnia. Ogni singolo componente deve partecipare ad almeno il 50% delle ore di formazione in programma. Nel caso in cui il barracello non adempia a tale onere, l'eventuale rimborso spese a lui spettante per l'anno in corso verrà decurtata del 50%.
12. Il barracello deve obbligatoriamente produrre ogni due anni un certificato medico attestante il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento del servizio, ovvero di sana e robusta costituzione fisica. In caso contrario, si ha l'automatica decadenza dalla nomina e la cessazione dal servizio.

Art. 11- attribuzioni e doveri dei barracelli

1. Durante il servizio ogni barracello deve:
 - improntare il proprio comportamento alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e mantenere una condotta irreprensibile;
 - operare con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto delle collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali;
 - astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro della Compagnia stessa e in generale del Comune di Quartu Sant'Elena;
 - tenere un comportamento leale e rispettoso nei confronti dei colleghi e dei superiori;
 - eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del rispetto delle leggi;
 - osservare il segreto d'ufficio. I barracelli alla fine di ciascun turno di servizio hanno il dovere di redigere un "rapporto di servizio". I rapporti predetti dovranno essere sottoposti al visto del capitano e, quindi, raccolti e conservati da parte del segretario.
2. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento, il capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.
3. I barracelli in nessun caso possono assumere aiutanti o farsi sostituire anche momentaneamente;
4. Durante i servizi in agro, i componenti della Compagnia barracellare sono autorizzati a portare il tipo di arma che è indicato nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza.
5. Il porto dell'arma non è consentito, di norma, all'interno del centro abitato ed in occasione di manifestazioni, fatti salvi specifici servizi preordinati ed autorizzati dal Sindaco su richiesta del capitano, che ne assevera la necessità.
6. I componenti della Compagnia barracellare devono mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Art. 12 - Uniforme e contrassegni

1. Le uniformi indossate dai barracelli durante il servizio devono essere conformi a quelle stabilite dal Disciplinare delle divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado approvato dalla Regione Sardegna.
2. I componenti la Compagnia barracellare vestono obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio salvo che, per eccezionali motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal capitano.
3. È fatto divieto di
 - a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni della Regione;
 - b) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa. I capelli per le persone di sesso femminile

devono essere raccolti, mentre per quelli di sesso maschile conformi all'uniforme.

4. Fuori servizio, i componenti la Compagnia barracellare non possono indossare né la divisa né effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.
5. L'uniforme resta di proprietà della Compagnia Barracellare, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora il barracello cessi dal servizio per qualsiasi motivo.
6. Ogni parte di vestiario deteriorata per motivi di servizio sono sostituite a spese della Compagnia Barracellare.
7. Per tutte le finalità istituzionali la Compagnia Barracellare utilizza lo stemma e la dicitura dell'Ente di appartenenza del Comune.
8. Sulle portiere degli automezzi di servizio è affissa la scritta "BARRACELLI", le auto sono dotate di lampeggiante blu, sirena bitonale e paletta segnaletica conforme alle disposizioni del Codice della Strada.
9. Il barracello deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.
10. La cura della persona e l'aspetto esteriore devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento, al fine di evitare giudizi negativi che possano incidere negativamente sul decoro personale, oltre che sull'immagine della Compagnia e del Comune di Quartu Sant'Elena.
11. Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai Barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, di cui all'articolo 28 della L.R. n. 25/1988, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli o utilizzati per altri scopi.
12. Ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della L.R. 25/1988, ogni componente la Compagnia riceverà una patente-tessera di riconoscimento, vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con il decreto n. 10 in data 4 giugno 2004 dell'Assessore Regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, competente in materia di polizia locale. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, nonché l'obbligo e le modalità d'uso.
13. La tessera deve essere:
 - a) esibita ad ogni richiesta;
 - b) conservata con diligente cura, con l'obbligo di denunciare prontamente al capitano l'eventuale smarrimento;
 - c) rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di grado e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio;
 - d) restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
 - e) ritirata e custodita a cura del capitano per il caso di sospensione dal servizio.

Art. 13 – Mezzi

1. Il Comune può prevedere la creazione di un apposito capitolo in bilancio volto a garantire l'acquisto di mezzi ed attrezzature di servizio da assegnare in comodato gratuito alla Compagnia barracellare. La Compagnia si finanzia con le entrate indicate all'art 16, comma 1, lett. c) del Regolamento. Potrà altresì usufruire di contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati.

Art. 14 - Uso e custodia di mezzi e strumenti

1. Il personale che ha in consegna mezzi di trasporto, mezzi operativi, strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente per via gerarchica ogni necessità di manutenzione.
2. Possono essere assegnati ai barracelli mezzi ed attrezzature in base alle disponibilità del Comune ed alle esigenze operative della Compagnia; possono rientrare fra tali dotazioni ad esempio: mezzi antincendio, apparati ricetrasmittenti, idrovore, gruppi elettrogeni, ecc. Il capitano dovrà verificare costantemente il corretto utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli automezzi sono usati per ragioni di servizio. È vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso e il trasporto sugli stessi di persone estranee.
4. Ogni automezzo è corredato di un registro di servizio sul quale sono riportati giornalmente, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione.
5. I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, si rivolgerà alle ditte aggiudicatrici indicate dal servizio comunale competente.
6. Spetta ai barracelli assegnatari degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione.
7. I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, che ne permettano l'utilizzazione anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.
8. Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

9. Il Barracello, a cui è assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

Art. 15 - Nomina e funzioni del Segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico - amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario;
2. Ai sensi di quanto dispone l'art.16 della L.R. 25/1988, la procedura di nomina e le funzioni del segretario della compagnia sono le seguenti:
 - Il segretario viene nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore con specifiche competenze contabili.
 - Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.
 - Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
 - Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.
3. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.
4. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore a € 1.000 (euro mille).
5. Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:
 - verrà emesso un mandato di anticipazione di € 1000 (euro mille), a favore del Segretario della Compagnia;
 - detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
 - i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 200 (duecento).
 - di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia e, di volta in volta, il Segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
6. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.
7. Il Segretario deve tenere in perfetto ordine tutti i registri prescritti in conformità dell'art. 17 della L.R. n.25/88, ed eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.
8. I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne stenderà atto in calce all'ultimo foglio.
9. Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.
10. Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una penale di € 200 (duecento), il rifiuto di presentarli comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali.
11. Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che viene fissato dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.
12. Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione negli appositi registri e deve rilasciarne ricevuta.
13. È tenuto inoltre a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta scritta, ai soggetti interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di un rimborso, per ogni pagina - solo previa acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti.
14. Il servizio di notifica degli atti della Compagnia viene disimpegnato dal segretario della compagnia, di norma a mezzo della posta ovvero con le modalità previste dal Codice di procedura civile, in tutti i casi in cui la notifica del messo sia espressamente richiesta dalla legge. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario.
15. Le comunicazioni tra il Comune e la Compagnia barracellare avvengono tramite la posta elettronica certificata ovvero tramite il protocollo del Comune medesimo.
16. Le comunicazioni che il Comune invia al capitano ed ai singoli barracelli vengono indirizzate presso la Compagnia barracellare, la quale - per il tramite della segreteria - dovrà annotarne gli estremi in apposito registro e consegnarle ai destinatari in indirizzo. La consegna di ogni comunicazione al proprio destinatario dovrà essere documentata mediante apposizione da parte di costui di una firma per ricevuta sul registro in parola.

Art. 16- Contabilità e amministrazione – ripartizione degli utili

1. Ai sensi dell'art. 17 L.R. 15 luglio 1988 n°25, la gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle seguenti norme:
 - a) La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.
 - b) La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei seguenti registri contabili indicati nel comma successivo;
 - c) Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
 - dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 17;
 - dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
 - dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
 - da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
2. La Compagnia deve essere provvista dei seguenti registri:
 - a) ruolo dei componenti la Compagnia con le indicazioni relative, per ciascuno, ai dati anagrafici, alla nomina, al ruolo ed ai compensi corrisposti ed alle trattenute fiscali;
 - b) Registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - > le pattuglie comandate in servizio;
 - > le zone da sorvegliare;
 - > le assenze, le infrazioni commesse e le sanzioni inflitte o proposte;
 - c) inventario dei beni mobili posseduti dalla Compagnia;
 - d) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio.
 - e) registro cronologico dei contratti di assicurazione obbligatori e facoltativi con l'indicazione della data della stipula del contratto, del cognome e nome del contraente, del bene assicurato e dell'importo dei premi previsti, suddivisi per categoria;
 - f) Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
 - g) Registro delle tenture;
 - h) Registro delle notifiche;
 - i) registro dei verbali delle riunioni della Compagnia;
 - j) registro dei verbali di accertamento di violazioni a leggi e regolamenti;
 - k) libro mastro dal quale risultano per ciascuna voce di entrata o di spesa, le somme riscosse o quelle pagate;
 - l) il registro in ordine cronologico delle domande per l'inserimento nella Compagnia barracellare.
3. I registri prima di essere utilizzati dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.
4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte da un istituto di credito scelto dalla compagnia.
5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.
6. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale. In allegato al rendiconto la Compagnia dovrà presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.
7. Copia dei rendiconti e della relazione deve essere trasmessa, a cura del Sindaco, all'assessorato regionale competente.
8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili. Nell'ambito delle suddette verifiche, ha facoltà di applicare sulle somme risultanti disponibili e mancanti in quanto non depositate, una penale pari al 50% di tali somme.
9. Il bilancio di previsione deve essere approvato dalla Compagnia entro il 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.
10. Il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.
11. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,

con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

12. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui all'art. 16 comma 1 lett. C), costituisce il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.
13. Gli utili della gestione vengono ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia in relazione al grado ricoperto e alla responsabilità corrispondente, all'opera da ciascuno prestata sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, in relazione alle ore di ronda effettivamente svolte.
14. La ripartizione viene operata a consuntivo annuale.
15. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti la Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
16. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con obbligo di reintegro, per far fronte alle spese ordinarie e di funzionamento della Compagnia nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
17. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine, liquidare:
 - gli emolumenti dovuti al segretario, la cui misura è fissata con provvedimento della Giunta Comunale;
 - le spese per liti, perizie di amministrazione;
 - tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
18. Sul totale degli utili devono essere detratte le seguenti indennità percentuali connesse al grado ricoperto:
 - a) Capitano 5%;
 - b) Tenente 2,5% al raggiungimento delle 700 ore di servizio;
 - c) Sottotenenti 1,5% al raggiungimento delle 600 ore di servizio;
19. Al barracello che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato servizio non compete alcun utile. In particolar modo chi non presenterà almeno 400 ore di servizio all'anno non percepirà alcun compenso. Ci si potrà esimere dai servizi nei casi di forza maggiore debitamente documentati.
20. Le ore di servizio sono programmate assicurando un'attribuzione equilibrata fra tutti i barracelli che manifestano disponibilità a partecipare ai servizi. I Barracelli che senza giustificato motivo non garantiranno i servizi minimi, perderanno il diritto al relativo compenso maturato, non potranno partecipare alle assemblee e il Capitano è tenuto a richiederne l'espulsione dalla Compagnia Barracellare; la Giunta Comunale provvederà alla loro espulsione dalla Compagnia Barracellare entro trenta giorni dalla richiesta del Capitano.
21. Al ricevimento degli utili ogni barracello riceve una certificazione a firma congiunta del Capitano e del segretario che attesti le ore di servizio svolte e gli utili percepiti.
22. Per l'espletamento delle attività Pubblico-Istituzionali di polizia rurale l'Amministrazione Comunale istituirà nel suo bilancio generale un apposito capitolo di spesa utile a garantire il corretto svolgimento dei servizi istituzionali su una base delle risorse di bilancio.
23. Le risorse economiche sono vincolate al raggiungimento di precisi obiettivi, nonché ai risultati ottenuti in termini di prevenzione e repressione.
24. La Compagnia barracellare è tenuta ad istituire, con oneri a proprio carico, un proprio Sito nel quale pubblicare tutti gli atti interni e le informazioni comunque rilevanti nell'interesse collettivo. In particolare, dovranno essere pubblicati e tenuti costantemente aggiornati:
 - a. l'elenco dei componenti la Compagnia barracellare;
 - b. i nominativi del comandante, degli ufficiali, dei sottoufficiali, del segretario e dei componenti l'ufficio di segreteria;
 - c. l'elenco degli aspiranti Barracelli ammessi al corso di formazione di base;
 - d. la tipologia di servizi attivati;
 - e. i numeri di telefono, di fax e gli altri possibili contatti della compagnia;
 - f. i verbali assembleari;
 - g. i bilanci, i rendiconti periodici e gli inventari periodici;
 - h. gli utili liquidati annualmente a ciascun componente.

TITOLO III – ASSICURAZIONE E DENUNCIA

Art. 17 — Assicurazione e custodia dei beni

1. I proprietari dei beni indicati nell'articolo 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403 (quali le proprietà comunali, le istituzioni di beneficenza, le case fuori dell'abitato, le vigne, i chiusi, i seminati e le piantagioni di qualsiasi genere, i frutti pendenti, i buoi e le vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, i loro vitelli, i tori, i cavalli e le cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, i puledri, gli asini tenuti in campagna, i maiali) hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia barracellare che, a norma del presente regolamento, ne assicura la vigilanza e la custodia. I suddetti proprietari, nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia, e per gli anni successivi relativi al triennio di durata in carica della Compagnia, entro il 31 gennaio, devono presentare presso la Compagnia barracellare la denuncia per l'assicurazione dei beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403.
2. La denuncia deve essere redatta e firmata in doppio originale (sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), uno dei quali, sottoscritto dal Segretario della Compagnia, verrà restituito al denunciante. I beni da assicurare devono essere specificatamente indicati nella denuncia.
3. Il Segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.
4. La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.
5. Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.
6. In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.
7. I proprietari assicurati sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.
8. Le seminagioni che si fanno nelle vigne e negli oliveti (come, ad esempio, fave, piselli, patate e simili) sino alla superficie di un'ara, si intendono comprese nell'assicurazione del fondo, mentre le seminagioni per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci della tariffa, sempre dal proprietario della seminagione.
9. Il fondo interessato dovrà avere una recinzione per un'altezza minima di m. 1,25, in modo da non consentire un passaggio alle persone ed agli animali.
10. L'obbligo di cui al 1° comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L.R. 28.4.1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 15.7.1988, n. 25. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 28.8.1977, n. 799 e dei fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
11. Agli effetti del comma precedente è da intendersi permanente il custode, quando questi, con la sua famiglia, risiede abitualmente nel fabbricato.
12. Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria le piantagioni di qualunque genere ed i frutti pendenti entro il perimetro urbano.

Art. 18 - Assicurazione facoltativa

Potranno essere assicurati anche altri beni non compresi nell'art.17 del presente regolamento. L'assicurazione facoltativa può riguardare qualunque bene sempre che faccia parte della proprietà rurale o vi sia comunque custodito, od attenga comunque all'attività di fondi rustici, dietro compenso concordato tra le parti e con regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia, controfirmato dalle parti e dal Capitano.

Art.19 - Denunce d'ufficio

1. Qualora i proprietari non denunciino i beni indicati all'art.17, la denuncia sarà eseguita d'ufficio dalla Compagnia barracellare. A tal fine la Compagnia entro centottanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal 1° comma dell'art.17 provvede alla compilazione delle denunce d'ufficio ed alla notifica dell'avviso relativo agli interessati inadempienti.

2. Trascorso il termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare penali e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.
3. Entro lo stesso termine, la Compagnia dovrà trasmettere al Sindaco l'elenco delle denunce fatte d'ufficio.
4. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art.4, comma III, L.R. 15 luglio 1988 n°25.
5. Trascorso il termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Art. 20 - Determinazione del premio annuo delle assicurazioni

1. Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio annuale di assicurazione secondo l'allegata tabella a). Il valore massimo assicurato è stabilito in misura pari a trenta volte il premio corrisposto.
2. E' data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, e altri beni non ricompresi fra quelli di cui al comma 1, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.
3. Per i terreni affittati il premio di assicurazione sarà pagato dal proprietario del fondo, il quale potrà rivalersi sull'affittuario, sempre che fra di essi non siano intercorsi patti in contrario.

Art.21-Contratti di assicurazione

1. I contratti di assicurazione fra proprietari e Compagnia dovranno corrispondere ai seguenti criteri:
 - gli assicurati pagheranno alla Compagnia i premi di assicurazione in base alle tariffe deliberate ogni tre anni dal Consiglio comunale;
 - i premi di assicurazione dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione.
2. Tuttavia, sarà ammesso il pagamento in due rate semestrali anticipate con la maggiorazione del 3% sull'importo relativo ad un semestre, da corrispondersi però sulla prima rata.
3. Il premio per l'assicurazione facoltativa sarà pari a quello previsto per le corrispondenti tariffe dell'assicurazione obbligatoria.
4. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.7.1898 n. 403.

Art.22 - Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della Compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati gli autori con sentenza passata in giudicato. Negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.
4. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.
5. Agli effetti del 1° comma i frutti e le altre piantagioni sono compresi nell'assicurazione finché non siano asportati dal fondo.
6. Per i frutti già raccolti e temporaneamente custoditi in campagna, la responsabilità della Compagnia avrà luogo soltanto dacché essa sarà stata avvisata del deposito nelle case rurali, ed il proprietario su richiesta della Compagnia dovrà consentire l'accesso al fondo per l'accertamento, in contraddittorio, della quantità dei frutti dichiarata: di questi, la stessa Compagnia risponde per i due giorni successivi a quello dell'accennato avviso, all'atto del quale dovrà essere versato alla Compagnia un premio di assicurazione in conformità alla tariffa approvata dal Consiglio comunale.

Art.23 - Decorrenza dei contratti di assicurazione

1. La Compagnia risponderà di tutti i danni che si verificheranno nelle proprietà assicurate dopo tre giorni dalla data della stipula dell'assicurazione volontaria e, nei casi di assicurazione d'ufficio, dopo che sia trascorso, senza reclamo, il termine di un mese dalla notifica di cui all'art. 19 oppure nei tre giorni successivi a quello in cui sia stata dichiarata la rinuncia al reclamo.

Art.24- Denuncia di furto o danneggiamento

1. In caso di furto o di danneggiamento, l'assicurato dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia barracellare entro la giornata successiva a quella della constatazione.
2. La Compagnia è tenuta agli obblighi assicurativi a decorrere dalle ore 12 del giorno successivo a quello del pagamento del premio, quale risulta dalla relativa quietanza. In caso di pagamento semestrale, l'assicurazione resta sospesa qualora non fosse tempestivamente pagata la seconda rata, e ricomincerà a decorrere nel giorno e nell'ora previsti dal precedente comma.

Art.25 - Diritti e compensi per sequestro e custodia del bestiame

1. Per il sequestro, la custodia e l'eventuale vendita del bestiame trovati errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 del Regolamento approvato con R.D. 14.7.1898 n. 403.
2. La misura dei diritti e dei compensi spettanti alla Compagnia per le attività di cui al precedente comma viene determinata dal Consiglio comunale ogni tre anni a sensi dell'articolo 20 della L.R. 15.7.1988 n. 25.
3. La tariffa per il sequestro sarà commisurata alla quantità ed al tipo del bestiame sequestrato, mentre nella determinazione di quella per la custodia dovrà tenersi conto del numero delle giornate di permanenza del bestiame nel luogo di custodia comunale.
4. La Compagnia, tenendo conto delle disponibilità finanziarie potrà, in sede di ripartizione degli utili, deliberare l'attribuzione di incentivi a favore dei componenti che abbiano provveduto alla cattura del bestiame.

Art.26 - Riassicurazione di beni

La Compagnia barracellare è obbligata a riassicurare i beni di cui all'art. 20, comma 2, presso una società di assicurazioni.

Art. 27 - Indennità

1. La compagnia è obbligata ad erogare i servizi stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale la stessa risponde dei danni ai beni ad essa affidati art. 19 L.R. 25/88 per la vigilanza e custodia, per i quali è fatto obbligo ai proprietari di corrispondere un compenso (premio) alla compagnia art. 4 L.R. 25/88.
2. Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia sarà assoggettato ad una franchigia pari ad Euro 25,00. Quindi, per i danni inferiori a tale somma nulla è dovuto, mentre per i danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato, a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.
3. Le indennità per il furto o il danneggiamento delle colture che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 28 - Perizia dei danni

1. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.
2. All'inizio dell'esercizio barracellare l'assemblea dei barracelli provvederà alla nomina di un perito specializzato in danneggiamenti; il perito dura in carica per tutta la durata della compagnia e può essere riconfermato.
3. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.
4. Le spese sono a carico delle parti.
5. Il perito, nominato dalla compagnia durante l'esercizio barracellare in corso, è tenuto a fornire al capitano e al segretario tutti i chiarimenti di cui avessero bisogno come pure nelle udienze dell'arbitro, su tutti i danni da lui avvalorati.
6. Il perito ha diritto ad un'indennità per ogni avvaloramento.
7. Per l'ipotesi di mancato accordo è escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO IV – REGOLE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Art 29 - Infrazioni e comportamenti illeciti

1. È proibito attraversare o introdursi senza alcun giustificato motivo nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura, cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva, asportare qualsiasi tipo di ortaggio. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa salvo l'azione penale.
2. Chi è sorpreso in campagna con attrezzi agricoli, pollame o bestiame minuto, legna, frutti, carburante o altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.
3. Sono, altresì, assoggettate a sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) Coloro i quali verranno sorpresi a causare danni di qualsiasi natura nelle altrui proprietà;
 - b) Coloro i quali alterino, occupino o realizzino scavi, anche temporanei delle massicciate stradali comunali o che ostruiscano o alterino o modifichino canali di scolo delle acque piovane, anche se privati. L'alterazione di fossi, la colmataura, anche temporanea o parziale, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune;
 - c) Coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, transitino abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare; ma, in tal caso, il conducente deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve;
 - d) Coloro che circolano fuori strada con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi autorizzati.
 - e) Coloro i quali verranno sorpresi a bruciare sterpaglie, rami, o altri residui senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà. In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 100 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque, tutti i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. In ogni caso, i fuochi dovranno essere accesi secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali antincendio previste annualmente.
 - f) Coloro i quali, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia, siano causa di inquinamento acustico o di disturbo alla pubblica quiete al di fuori degli orari di tolleranza secondo la consuetudine locale. Il proprietario di cani o di altri tali animali deve assicurarne la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi finitimi.
 - g) I cani da guardia ai terreni non possono essere lasciati liberi in prossimità di strade, salvo che il terreno non sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.
 - h) I cani degli allevatori a guardia del gregge non devono sostare nelle strade.

Art. 30 - Sanzioni per diritto di tentura

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.
2. Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare i diritti di tentura stabiliti nella tabella b).
3. I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
4. In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.
5. Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento.
6. La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
7. Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia Barracellare, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti ai sensi dei commi

precedenti.

Art.31- Obblighi dei conducenti il bestiame

1. Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
2. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.
3. I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.
4. In ogni caso di danni arrecati da bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.
5. La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
6. È fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
7. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame sarà punito con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.

Art. 32 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la compagnia sono regolate dal Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari del Comune di Quartu Sant'Elena, limitatamente alle disposizioni compatibili con il presente Regolamento.

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. - l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
2. - sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità della mancanza stessa;
3. - la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
4. - l'esclusione dalla compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. La sanzione pecuniaria, da € 150,00 a € 500,00 è inflitta dall'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso e per tutte le infrazioni disciplinari al presente regolamento per cui lo stesso ritenga opportuno applicarla. L'importo della sanzione è determinato dall'U.P.D.

La sospensione è disposta dall'UPD e consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dall'UPD e comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Art. 33 - Sospensione cautelare ed esclusione

I componenti della compagnia barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della giunta comunale. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato di ordine di arresto.

I componenti della compagnia verranno esclusi se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 32 può essere sospeso e, nei casi più gravi, escluso con provvedimento adottato dall'ufficio procedimenti disciplinari comunale. La sospensione e l'esclusione operano con gli effetti e con i tempi stabiliti dal succitato articolo.

Art. 35 - Scioglimento della compagnia barracellare

Lo scioglimento della compagnia barracellare è deliberato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare il funzionamento della stessa.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente Regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, Regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della compagnia stessa.